

REGOLAMENTO GENERALE ESPOSITORI

Art. 1 ORGANIZZAZIONE

La Manifestazione, denominata **SEALOGY®** - che si svolgerà presso il **Quartiere Fieristico di Ferrara dal 6 all'8 Marzo 2020**, è organizzata da FERRARA FIERE CONGRESSI SRL, con sede in Ferrara, Via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara - P.IVA e C.F. 01350170385, d'ora in avanti brevemente indicata "Fiera".

Art. 2 AMMISSIONE AL SALONE

La Fiera garantisce pari opportunità a tutti gli operatori. In particolare, possono essere ammesse: le aziende italiane od estere che esponano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone (v. "Settore di appartenenza" di SEALOGY®), le Associazione di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, studio, informazione e divulgazione nei settori interessati al Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano direttamente al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali.

Art. 3 PARTECIPAZIONE AL SALONE

La presentazione della Domanda di Partecipazione, redatta sull'apposito modulo costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione del presente Regolamento Generale, e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro Domanda di Partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della Domanda e per accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso di non accoglimento della Domanda di Partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente con specifica delle ragioni che ne hanno causato l'esclusione.

ART. 4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Fiera non risponderà in alcun modo degli eventuali danni cagionati a terzi, a seguito della esposizione di determinati servizi, prodotti o campioni. Qualsiasi tipo di contestazione relativa al contenuto dei servizi, prodotti o campioni esposti dovrà essere rivolta ai singoli Espositori che si impegnano sin da ora a sollevare la Fiera da qualsiasi responsabilità derivante dalla citata esposizione di prodotti, servizi o campioni degli stand della Fiera, incluse le pertinenze e nelle relative pubblicazioni riguardanti la Manifestazione in Italia e all'estero.

Art. 5 TERMINI DI PAGAMENTO

Gli espositori, che essendo compresi nelle “categorie tematiche” di SEALOGY®, vogliono partecipare alla manifestazione, devono presentare la Domanda di Partecipazione firmata a cura del richiedente, se ditta individuale, o dal legale rappresentante in ogni altro caso. Per clausola risolutiva espressa, contestualmente alla Domanda di Partecipazione dovrà essere effettuato il pagamento della Quota di Iscrizione e dell’acconto pari al 20% dell’importo totale degli spazi prenotati. **Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 21 febbraio 2020. Per le iscrizioni notificate dopo tale data i pagamenti dovranno essere effettuati a vista.** In caso contrario gli Organizzatori possono impedire la partecipazione dell’espositore alla manifestazione. Per prendere possesso dello spazio espositivo assegnato l’Espositore dovrà presentare alla Fiera ricevuta dell’avvenuto pagamento. Nessun altro titolo di pagamento verrà ritenuto valido. I servizi tecnici e le prestazioni accessorie richieste dovranno essere saldati prima del termine dell’Esposizione.

Art. 6 ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L’assegnazione degli stand è di esclusiva e discrezionale competenza della Fiera. Eventuali indicazioni o richieste formulate dall’Espositore si intendono puramente indicative e non possono vincolare o condizionare la Domanda di Partecipazione, considerandosi, quindi, come non apposte. Inoltre, la Fiera avrà la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuta a darne comunicazione all’Espositore almeno 10 giorni prima dell’inizio della Manifestazione.

Art. 7 RINUNCIA , RECESSO, INADEMPIMENTO

Il Partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione alla Fiera a mezzo pec o raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l’acquisizione della Fiera della quota di iscrizione e del 30% della quota di partecipazione, e fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio del Salone, il Partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di Iscrizione anche dell’intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi la Fiera potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla Ditta di partecipare, giudicherà la Fiera. Se l’Espositore non appronterà il proprio stand entro i termini indicati nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dalla Fiera. Pure in questa ipotesi, la Fiera potrà comunque disporre dello stand assegnandolo ad altri Espositori. La Fiera potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione fino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti all’organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tale ipotesi non sarà tenuta

ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

Art. 8 CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand in **area nuda** verranno messi a disposizione degli espositori per l'allestimento nelle giornate di **lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 dalle 8.00 alle 18.00 e giovedì 5 marzo 2020 dalle 8.00 alle 20.00**. Gli **stand preallestiti e semipersonalizzati** verranno messi a disposizione degli espositori per l'allestimento nelle giornate di **mercoledì 4 dalle 8.00 alle 18.00 e giovedì 5 marzo 2020 dalle 8.00 alle 20.00**.

Il loro allestimento da parte degli espositori dovrà essere completato entro le ore 20.00 del 5 marzo e, in difetto di ciò, il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 7.

Art. 9 ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". È fatto divieto di costruire soppalchi accessibili che superino l'altezza di mt. 0.70. È fatto divieto di attaccare manifesti, grafica e comunque di modificare in alcun modo all'esterno dello stand le strutture di allestimento. È fatto espressamente divieto di applicare materiale adesivo alle strutture degli stand preallestiti. Poster e manifesti dovranno essere pre-applicati a cura dell'espositore su pannelli autoportanti che andranno appesi su catenelle alla struttura stessa. Per esigenze di diverso tipo si è tenuti a farne specifica richiesta all'Ufficio Tecnico della Fiera. La grafica con indicazione del nome dell'azienda verrà realizzata a cura della Segreteria uguale per tutti gli Espositori. Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a regola d'arte nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione antincendio. **Entro 40 giorni dall'inizio della manifestazione, coloro che prenotano aree non allestite dovranno – per clausola risolutiva espressa – presentare progetti di sistemazione, bozzetti, arredamenti e addobbi dei posteggi come l'allestimento dei fondali, dei divisori e delle decorazioni, che devono essere sottoposti all'approvazione della Fiera.** Le modifiche che la Fiera si riserva di approvare, a proprio insindacabile giudizio, ai progetti di arredamento dei posteggi, saranno effettuate a spese dell'Espositore e saranno obbligatorie per lo stesso. L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione". La mancata consegna alla Fiera delle dichiarazioni e documentazioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione" per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà alla Fiera la possibilità di chiudere lo stand e adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. La Fiera si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli

eventuali danni che dovessero subire persone e cose di proprietà della Fiera, è a carico esclusivamente dell'Espositore.

Art. 10 RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati con le seguenti modalità: **dalle ore 22.00 alle ore 24.00 dell' 8 marzo 2020 solo per i piccoli oggetti (IN QUESTA GIORNATA È TASSATIVAMENTE PROIBITA LA CIRCOLAZIONE DI MEZZI PESANTI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO); dalle ore 8.00 alle 20.00 di lunedì 9 marzo 2020 per qualsiasi tipologia di allestimento (termine entro il quale il posteggio deve essere lasciato completamente libero)** e, previo ottenimento del "Buono d'Uscita" da parte della Fiera, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Il Buono d'Uscita, pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti della Fiera, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul Buono d'Uscita stesso. **Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro le ore 20.00 di lunedì 9 marzo 2020.** È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio entro il termine fissato per il disallestimento e nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione, pena richiesta di risarcimento. È data la possibilità all'Espositore di richiedere la protrazione dell'orario di allestimento e/o disallestimento (vedi sopra) previa richiesta alla Segreteria Organizzativa e a fronte del pagamento orario di € 150 + IVA. Il rilascio del Buono d'uscita sarà subordinato anche al rispetto di tale norma previo controllo da parte del personale incaricato dalla Fiera. La Fiera non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato negli stand o nel quartiere in generale, né assume alcuna responsabilità contro furti e/o taccheggi senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine di cui sopra, vi sarà provveduto d'ufficio e l'Espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per rimozione e/o sgombero e immagazzinamento, oltre che ad una penale di Euro 258,23 + IVA giornaliera per tutta la durata della permanenza extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento. Trascorsi 60 giorni dal termine della Rassegna, gli oggetti e i materiali non ritirati potranno essere venduti a cura della Segreteria secondo modalità dalla stessa discrezionalmente stabilite: il ricavo, al netto di ogni credito della Fiera e di ogni spesa anche fiscale o per onorari, sarà accreditato all'Espositore.

Art. 11 ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO

L'accesso al Quartiere Fieristico per il periodo di svolgimento della manifestazione è consentito agli operatori professionali ed al pubblico in qualità di visitatore, muniti di prescritto documento di ingresso, ogni giorno secondo l'orario che la Fiera si riserva di stabilire ed eventualmente modificare anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, la Segreteria predisporrà apposite tessere nel numero di tre per ogni espositore e fino a cinque su esplicita richiesta. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del

comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art. 12 SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. La Fiera, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per il periodo previsto per l'allestimento e lo sgombero degli stand a un servizio di vigilanza notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine di furti e/o danni che dovessero verificarsi.

Art. 13 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

L'Espositore, essendo responsabile anche verso la Fiera di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuiti a lui o a personale per suo conto operante è obbligato ad accettare la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata dall'organizzatore nell'interesse dei singoli espositori. La copertura assicurativa ha validità per tutto il periodo della manifestazione: dall'inizio della fase di allestimento al termine della fase di disallestimento. È assicurata la responsabilità civile derivante al singolo espositore o partecipante in conseguenza di danni cagionati a terzi da merci, cartelli e materiale pubblicitario, allestimento del posteggio, macchine anche in movimento a scopo dimostrativo e cose in genere di sua proprietà ed entro gli appositi spazi delimitati, per fatto proprio o delle persone di cui deve rispondere, compresi gli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da Ferrara Fiere.

Art. 14 PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Tanto i prodotti o le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e della Fiera. La Fiera si riserva, tuttavia, il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone ed effettuandone anche la vendita.

Art. 15 PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla

prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni della Fiera. Sono ammessi macchinari in azione, purché non costituiscano pericolo o molestia agli aderenti al pubblico ed agli altri Espositori. È pertanto fatto obbligo di munire ogni macchinario di tutti i dispositivi necessari a prevenire i rischi di infortunio, i cattivi odori, i rumori o l'emissione di gas o liquidi. Gli espositori dovranno, a propria cura e spese, ottemperare in anticipo alle verifiche del caso e sottoporsi alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore ai fini di ottenere dalle competenti autorità i tempestivi nulla osta. L'Espositore solleva la Fiera da qualsiasi responsabilità e danno dovesse derivare a terzi dall'Espositore stesso a seguito di inosservanza o inadempienze delle norme in vigore.

Art. 16 FORNITURE TECNICHE - SERVIZI

A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" la Fiera fornirà agli Espositori energia elettrica sia per l'illuminazione che per forza motrice, nonché l'allacciamento alla rete idrica. Inoltre, la Fiera si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare: i collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori – e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate dalla Fiera che accetteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi espositori tramite proprio personale, ovvero avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata dalla Fiera. I collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato dalla Fiera. Per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, qualora gli Espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente del servizio previsto dalla Fiera. L'Espositore prende atto che i "servizi" sia gestiti direttamente dalla Fiera che appaltati o concessi in esclusiva assicurino regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera la Fiera, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 17 STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE DI ORIENTAMENTO

La Fiera si riserva di provvedere senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni o errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati od altro) che riterrà più idonei.

Art. 18 FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite della Fiera o dei concessionari della Fiera ed è soggetta al pagamento del canone e dei relativi oneri fiscali.

Art. 19 PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO

Al Quartiere Fieristico potranno accedere – sino ad esaurimento degli spazi destinati al parcheggio, **e mai in ogni momento all'interno della linea gialla di sicurezza** – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno; la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e limitatamente all'orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Fiera potrà far trasportare il veicolo fuori dal Quartiere Fieristico, in luogo custodito, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno. La Fiera è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni o furti di ogni genere.

Art. 20 DIVIETI PARTICOLARI

In particolare, agli Espositori è vietata: la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand; l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione; l'esposizione di cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Fiera. In caso di inosservanza di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione al Salone potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del Giudice, ma semplicemente mediante comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 21 RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile della Fiera apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Inoltre, la Fiera potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuta alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi la Fiera dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata, ovvero telefax o pec, da inoltrarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'inizio della Manifestazione.

Art. 22 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, ELEZIONI DI DOMICILIO, NORME

LEGISLATIVE APPLICABILI, GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti della Fiera. L'Espositore ed i soggetti terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, norme di sicurezza, etc.).

L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede della Fiera, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Ferrara. Il rapporto fra la Fiera, l'Espositore e gli eventuali soggetti terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART. 23

L'Espositore, presa visione del Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico di manifestazione (scaricabile dal sito della manifestazione), dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assicurando che l'arredamento dei posteggi e stand, saranno realizzati a regola d'arte in base alle norme vigenti, assumendosi quindi piena e completa responsabilità civile e penale per quanto attiene l'agibilità degli stessi. L'Espositore inoltre solleva, ad ogni effetto la Fiera da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti o inadempienze che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.